CAMERA DEI DEPUTATI N. **1848**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

TENERINI, DALLA CHIESA

Disposizioni concernenti il trasporto gratuito dei cani guida dei ciechi, degli ipovedenti, dei diabetici e delle persone con disabilità fisica o psichica sui mezzi di trasporto pubblico e l'accesso dei medesimi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

Presentata il 6 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge intende ampliare gli obiettivi raggiunti dalla legge 14 febbraio 1974, n. 37, che ha reso gratuito il trasporto del cane guida per i ciechi sui mezzi pubblici. Nella misura in cui ha approntato un importante sistema di tutela per le persone non vedenti, tale provvedimento ha mancato, però, di considerare altre categorie di individui. Infatti, oltre ai cani guida per non vedenti, esistono anche altre tipologie di cani da assistenza, come i cani da servizio (per persone con difficoltà fisiche), i cani segnale (per persone con difficoltà auditive), i cani da allerta e avviso (che agiscono in caso di attacchi epilettici o cali di zucchero nei soggetti diabetici) e i cani per bambini con autismo. Nonostante svolgano un ruolo importantissimo, in Italia questi animali non sono riconosciuti e, pertanto, non hanno libero accesso ai mezzi pubblici, agli uffici o agli esercizi commerciali.

La presente proposta di legge ha come finalità quella di garantire non solo ai ciechi, ma anche ai soggetti diabetici o portatori di disabilità fisica o psichica che necessitano di un cane di assistenza, la possibilità di essere sempre accompagnati dal proprio cane guida, sia sui mezzi di trasporto pubblico che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ciò al fine di dare piena attuazione alla Costituzione e di favorire la piena realizzazione e il reale godimento dei diritti di cittadinanza, mobilità e lavoro. Le politiche per l'accesso al lavoro e alle istituzioni, nonché per la lotta a ogni forma di discriminazione, devono essere integrate per consentire ai portatori di *han-*

dicap una serie di misure in grado di alleviare i disagi che sono costretti ad affrontare nel quotidiano. La nostra società è in continua evoluzione e, sebbene ciò determini un'apertura a nuovi scenari e opportunità, può altresì comportare la creazione di nuovi ostacoli per alcune categorie di individui. Infatti, nonostante la gratuità – introdotta dal richiamato intervento legislativo del 1974 – del trasporto del cane guida sui mezzi pubblici da parte dei non vedenti, non è infrequente che queste persone si trovino a vedersi rifiutata la prestazione di alcuni servizi o, comunque, a incontrare ostacoli all'accesso dei cani che li accompagnano in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Oltre a ciò va rilevato, peraltro, che, a differenza di altri Paesi europei, in Italia ad oggi non esiste una normativa nazionale per il settore dei cani di assistenza alle persone con disabilità, la quale sarebbe, invece, indispensabile al fine di garantire i diritti dei disabili e il benessere dei cani che li aiutano.

La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, è volta ad ampliare i settori di intervento della legge n. 37 del 1974, della quale dispone l'abrogazione.

In particolare, al comma 1 è confermata la previsione, di cui alla normativa vigente, della totale gratuità del trasporto sui mezzi pubblici del cane guida per i ciechi, la quale viene estesa anche agli ipovedenti, ai diabetici e ai disabili fisici e psichici.

Il comma 2 aggiunge i luoghi aperti al pubblico e il posto di lavoro ai luoghi in cui tali soggetti possono recarsi con il proprio cane guida. Oggi, infatti, la legge riconosce (solo ai ciechi, come si è detto) il diritto di accedere con il proprio cane guida – oltre che su ogni mezzo di trasporto pubblico – soltanto agli esercizi aperti al pubblico.

Il comma 3 reca le sanzioni applicabili nel caso in cui, alle categorie di persone di cui al comma 1, venga impedito l'esercizio dei diritti loro riconosciuti.

I commi 4 e 5 disciplinano i casi di facoltatività e di obbligatorietà nell'utilizzo della museruola.

Il comma 6 introduce l'obbligo, per i proprietari o i responsabili di luoghi o edifici pubblici o strutture sanitarie, di definire le modalità e le procedure per l'accesso e la permanenza dei cani guida nelle medesime strutture.

Il comma 7 dispone l'abrogazione della legge 14 febbraio 1974, n. 37.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il cieco, l'ipovedente, il diabetico e la persona con disabilità fisica o psichica che necessita del supporto di un cane da assistenza hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei loro spostamenti su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

2. Alle persone di cui al comma 1 è riconosciuto, altresì, il diritto di accedere ai luoghi aperti al pubblico, agli esercizi aperti al pubblico e al proprio posto di lavoro con il proprio cane guida.

3. Tutti coloro che impediscono od ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso delle persone di cui al comma 1, accompagnate dal cane guida, ai luoghi di cui al comma 2, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, le persone di cui al comma 1 hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal comma 5.

5. Nei luoghi di cui al comma 2 e sui mezzi di trasporto di cui al comma 1, ove richiesto esplicitamente dagli altri individui presenti, le persone di cui al comma 1 sono tenute a munire di museruola il proprio cane guida.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni proprietario o responsabile di luoghi o edifici pubblici o strutture sanitarie definisce le modalità e le procedure relative all'accesso e alla permanenza dei cani guida che accompagnano le persone di cui al comma 1 nei luoghi di propria competenza.

7. La legge 14 febbraio 1974, n. 37, è abrogata.



19PDL0089700